

# LABORATORIO SOCIOLOGICO

## Diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione

Siamo a trent'anni dall'introduzione del d.P.R. 448 del 1988. Un impianto normativo che ha ispirato e regola il modo con il quale sono affrontati sul piano processuale giudiziario e trattamentale i problemi connessi alla devianza e ai diversi crimini minorili. Il libro affronta, alla luce di una estesa ricerca scientifica realizzata per la prima volta nel distretto giudiziario partenopeo, alcune delle questioni nodali che impongono una revisione dell'assetto normativo alla luce di differenti saperi disciplinari di tipo sociologico, criminologico, processuale penale. Considerata una emanazione del modello di *juvenile probation*, la "messa alla prova", su cui si concentra il lavoro, è trattata come un prisma per interrogarsi sugli esiti applicativi e sull'adeguatezza dell'intera normativa. Esposto all'interpolazione nella prassi applicativa e ad anomalie, il d.P.R. 448 esige ormai una revisione e un superamento dei limiti indicati come interni alla normativa e quelli esterni alle misure. Le questioni affrontate richiedono una profonda riflessività se si considera che a fronte del processo di smantellamento delle autonomie locali e dei loro strumenti di welfare e welfare penale si chiede, al contempo, alle stesse e al mondo del privato-sociale – al fine di spostare il baricentro della risposta sanzionatoria dalla pena detentiva alle sanzioni di comunità o ad altre misure alternative – di strutturare una rete di accompagnamento al recupero dei minori e oggi degli adulti, ai quali la legge n. 67 del 28 aprile 2014, sebbene con una fisionomia diversa, estende alcuni caratteri propri del d.P.R. 448. La tesi sostenuta nel libro è che il provvedimento di messa in prova minorile così come oggi lo conosciamo non ha ancora molto tempo innanzi a sé e che le prospettive per il futuro sono tutt'altro che rosee se non si lavora su una diversa concezione del reato e non si prende atto che la qualità della devianza minorile autoctona e straniera che dobbiamo fronteggiare è diversa da quella alla quale l'impianto normativo guardava nei decenni precedenti.

**Giacomo Di Gennaro** insegna Sociologia, Programmazione e gestione delle politiche sociali e Sociologia delle organizzazioni criminali presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove coordina dal 2010 il Master di II livello in "Criminologia e Diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana" presso il Dipartimento di Scienze Politiche. Tra le più recenti pubblicazioni si segnalano, *Le estorsioni in Campania* (a cura) (Rubbettino 2015); *L'usura in Campania* (a cura), (Rubbettino, 2015); *Mafia-type Organisations and Extortion in Italy* (in coll. con A. La Spina, Routledge, 2017).

**FrancoAngeli**  
La passione per le conoscenze

€ 38,00 (U)

ISBN 978-88-917-8006-5



9 788891 780065

1049.29 G. DI GENNARO (a cura di) LA MESSA ALLA PROVA PER I MINORI:  
LA RASSEGNAZIONE "ENTUSIASTA" DI UNA NORMATIVA INCOMPLETA



Laboratorio Sociologico

# La messa alla prova per i minori: la rassegnazione "entusiasta" di una normativa incompleta

## Una ricerca nel distretto giudiziario di Napoli

a cura di  
**Giacomo Di Gennaro**

Diritto, sicurezza  
e processi di vittimizzazione

**FRANCOANGELI**

**La messa alla prova  
per i minori:  
la rassegnazione "entusiasta"  
di una normativa incompleta**

**Una ricerca  
nel distretto giudiziario di Napoli**

a cura di  
**Giacomo Di Gennaro**

**LABORATORIO SOCIOLOGICO**

**LS**

**FRANCOANGELI**

Diritto, sicurezza  
e processi di vittimizzazione

## *10. L'istituto della messa alla prova tra esigenze deflattive e istanze rieducative*

di *Pasquale Troncone*

### **10.1 Verso nuovi orizzonti di penalità**

La complessità della struttura sociale contemporanea che determina progressivamente la frammentazione dei centri decisionali e con essa l'estrema varietà delle scelte politiche anche in materia criminale, ha favorito l'imporsi di una generalità di fonti del diritto la cui prospettiva si orienta verso i nuovi presidi del potere politico e di produzione del diritto anche di matrice sovranazionale<sup>1</sup>.

In questo nuovo tracciato istituzionale, che favorisce l'emersione di forme inedite di sovranità e legittima nuove e diverse scelte strategiche di natura giuridica, il diritto penale rischia di smarrire la solidità dei propri principi di governo e, allo stesso tempo, i formanti normativi di garanzia della persona<sup>2</sup>.

Questo nuovo volto del diritto punitivo penale è chiamato a progettare anche nuove linee evolutive sul versante delle sanzioni, in particolare delle sanzioni detentive – nelle forme convenzionali e nei contenuti – avendo come orientamento di un percorso autenticamente afflittivo non più soltanto

<sup>1</sup> I temi della sovranità della legge e della frattura nei rapporti attuali tra tecnici e politica sono mirabilmente tratteggiati da D. Pulitanò, *La cultura giuridica e la fabbrica delle leggi*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015.

<sup>2</sup> G. Riccio, *Garantismo e dintorni. A proposito della crisi della giustizia*, Giapeto Editore, Napoli 2015.

il carcere<sup>3</sup> e comunque mantenendo fedeltà all'unico scopo della sanzione penale, quello del reinserimento sociale dell'incolpato<sup>4</sup>.

Secondo questa nuova visione della penalità anche lo scopo educativo o rieducativo della pena avverte la necessità di individuare nuove forme procedurali di applicazione che garantiscano, allo stesso tempo, la certezza della punizione e la certezza dell'espiazione, anche senza attivare il percorso processuale di accertamento della responsabilità penale: una sanzione conseguenza di un fatto penalmente rilevante ma che non transiti necessariamente per le forme dello stigma giudiziario<sup>5</sup>.

Sarebbe fuorviante ritenere che questo diverso modo di considerare la penalità possa essere semplicemente identificato come un arguto espediente deflattivo e non un diverso modo di riconoscere la rilevanza del fatto punibile e la sua colpevolezza, per assegnarvi un percorso educativo che contrasti il pericolo della recidiva e riconosca alla sanzione minacciata una vera efficacia dissuasiva<sup>6</sup>.

In questo modo si aprirebbe la strada per mettere "in liquidazione" l'attuale circuito ossessivo segnato da un lungo e affannoso accertamento giudiziario della responsabilità personale e la successiva comminatoria di una sanzione che resta ineseguita, con la prevedibile caduta verticale del senso di tempestività della punizione e di certezza della sua esecuzione secondo i valori della nostra Carta costituzionale.

Oggi il sistema penale nella sua complessa articolazione, dalla fonte normativa alla pena carceraria, deve fare i conti con un meccanismo esausto che non garantisce giustizia e rispetto dello Stato di diritto e non soddisfa il criterio di allineamento con la contemporaneità<sup>7</sup>. Un ritardo che non può essere

<sup>3</sup> A. Bernardi, *Il progetto di ricerca "Prison overcrowding and alternatives to detention": contesto e linee programmatiche*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2014. Sulla nuova finalità della pena che vede il carcere come un momento di passaggio che serve a riqualificare eticamente e socialmente la persona è importante la pastorale che Papa Francesco sta svolgendo: "La reclusione non è lo stesso di esclusione – che sia chiaro – perché la reclusione è parte di un processo di reinserimento nella società", in *Discorso tenuto a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) il 10 luglio 2015 durante il viaggio apostolico in Bolivia 5-13 luglio 2015*. G. Forti (intervista a), *Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>4</sup> Il termine "incolpato" non è usato a caso, intende designare una categoria ampia e complessa, nella quale si comprende lo status di indagato, imputato e condannato.

<sup>5</sup> E. Dolcini, *Il castigo sia moderato, ma certo*, in *Il sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, in ricordo di Adolfo Beria di Argentine, Giuffrè, Milano 2002, p. 34. A. Bernardi, *Il progetto di ricerca "Prison overcrowding and alternatives to detention": contesto e linee programmatiche*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2014, p. 1741.

<sup>6</sup> Si veda G. De Francesco, E. Venafro (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Giappichelli, Torino 2002.

<sup>7</sup> G. Fiandaca, *Prima lezione di diritto penale*, Editori Laterza, Bari-Roma 2017, p. 5 e in particolare p. 193: "...la pena detentiva (quale tipologia a tutt'oggi principale di sanzione

in alcun modo colmato, perché, non è soltanto una questione di diritto sostanziale, pur esso in ritardo per una politica criminale che vive di emergenze e di disorientamento dei valori fondanti, ma per l'oggettiva inefficienza del sistema processuale che non fornisce risposte tempestive e non è dotato di adeguati mezzi per garantire risultati a regime.

Intanto, il legislatore non esita a mettere in campo nuove risorse normative, non sempre chiare nel proprio obiettivo, su cui la prassi è chiamata a fornire risposte rispetto a necessità concrete, conferendo alle prescrizioni astratte anche contenuti e adattamenti sistematici cui il legislatore spesso non ha provveduto nella fase di progettazione del suo intervento.

Il grande dibattito culturale sulla pena e sulla sua efficacia rieducativa che salvaguardi la società dalla recidiva del condannato, avviato in concreto in Italia con la riforma dell'ordinamento penitenziario della legge n. 354 del 1975 e tradotta in concreto con il c.d. trattamento penitenziario, non ha garantito appieno gli esiti sperati<sup>8</sup>. Del resto all'indomani della legge il dibattito tra giuristi penalisti e penitenziaristi aveva esattamente fotografato la labile attendibilità di un trattamento del condannato detenuto ancora collocato nell'incerta visione della pena come esclusivamente retributiva da un lato e marcatamente preventiva, nella sua espressione rieducativa, dall'altro<sup>9</sup>. Resta tuttavia per il giurista prendere atto del momento normativo – il più alto sancito all'art. 27 Cost. – che impone il primato della legge e l'obbligo della sua applicazione: *“In tutte le critiche formulate contro il principio rieducativo – è inutile dissimularselo – esistono molti elementi di verità. Tuttavia questa constatazione non può autorizzare la messa in oblio, o peggio la liquidazione, del principio stesso; e tanto meno ciò potrebbe essere consentito all'uomo di legge o all'operatore penitenziario di un Paese che, come l'Italia, vede la funzione rieducativa della pena iscritta nella propria Costituzione ed in leggi che di quella Costituzione rappresentano, nonostante difetti altre volte rilevati, una delle messe in opera più coerenti e rispettose”*<sup>10</sup>.

Peraltro, la “rieducazione” è l'unica espressione normativa che utilizza il legislatore, anche se il riconoscimento del principio di polifunzionalità della pena passa attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in assenza di strumenti giuridici adeguati nella fase della comminatoria, fino a un

*penale) sperimenta una crisi sempre più grave, tanto di senso che di scopi”*. S. Aleo, *Dal carcere. Autoriflessione sulla pena*, Pacini Editore, Pisa 2016.

<sup>8</sup> F. Bricola, *L'affidamento in prova al servizio sociale: “fiore all'occhiello” della riforma penitenziaria*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997.

<sup>9</sup> L'ampio dibattito è mirabilmente riassunto e riferito nella sua dimensione dialogica e problematica da G. Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1982, p. 437.

<sup>10</sup> Ivi, p. 457.

certo tempo confinava lo scopo rieducativo essenzialmente nella fase della esecuzione penitenziaria<sup>11</sup>.

Occorre allora partire da un “pragmatismo punitivo” che segua direttamente l'imposizione normativa e che finisca per scavalcare qualsiasi pretesa filosofica e teorica, per porre al centro dell'attenzione le migliori prassi per applicare una legge realizzandone gli scopi, anche travalicando i limiti di inefficienza e inefficacia che nella legge stessa si annidano. Il miglioramento adattativo di matrice prasseologica può essere l'unico serio espediente per concretizzare semplici affermazioni di principi che resterebbero inattuabili per non aver fornito alla componente giudiziaria gli strumenti più utili e moderni per realizzare gli scopi di una nuova penalità, capace di capovolgere l'attuale immobilismo che riceve la sua censura più seria dalla teoria della sicurezza sociale<sup>12</sup>.

Occorre oggi comprendere che bisogna prendere le mosse dalla necessità di capovolgere l'immobilismo attuale, evitando di assumere a riferimento quel medesimo ciclico punto di ripartenza di ogni stagione di rifondazione della pena: le teorie e le prassi segregazioniste che prendono vita dalla fine degli anni '90 del secolo scorso. Esse si sono rivelate in fondo assolutamente inadeguate al tema del contrasto alla criminalità, anche se all'opposto è vero, com'è vero, che a prevalere ora è il rischio della scarcerazione monetizzata (si pensi alla legge che riduce i tempi di detenzione quando la pena non viene eseguita nel rispetto del senso di umanità<sup>13</sup>) e le forme di decarcerizzazione deflattiva che si risolvono nella *innocuizzazione* della penalità<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Le decisioni più significative sul tema che hanno aperto un tracciato nuovo in materia di funzione della pena costituzionalmente orientata, sono Corte Cost. Sent. n. 306 dell'8 luglio 1993 e Sent. n. 257 del 4 luglio 2006 in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>12</sup> D. Padovan, F. Vianello, *Criminalità e paura: la costruzione sociale dell'insicurezza*, «Dei delitti e delle pene», 1999.

<sup>13</sup> Si tratta della legge emanata a seguito della sentenza Torreggiani della Corte EDU del gennaio 2013; legge 11 agosto 2014, n. 117; pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014. Circa l'ineludibile centralità di principio del senso di umanità, va ricordato l'insegnamento costante del nostro Giudice delle leggi, in Corte Cost. Sent. n. 349 del 24 giugno 1993, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Sul tema E. Dolcini, *L'Europa in cammino verso carceri meno affollate e meno lontane da accettabili standard di umanità*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16 marzo 2016.

<sup>14</sup> Tema non solo italiano, affrontato con gli ampi interventi, legislativi e non, del 2014, ma anche al centro delle preoccupazioni degli Stati Uniti che rilasceranno 6000 detenuti entro ottobre 2015 e altri 8550 tra il novembre 2015 e il novembre 2016. Negli USA vi sono 206mila detenuti nelle prigioni federali e un milione e cinquecentosessantamila nelle carceri dei singoli Stati, in Washington Post, 6 ottobre 2015. A.a.Vv., *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, Unicopli, Milano 2004.

## 10.2 Il *probation system* nazionale. La matrice rieducativa che si impone prima o dopo la condanna

Il “pragmatismo” penale ha cercato di sperimentare nuovi percorsi applicativi sempre alla ricerca di soluzioni che fossero in grado di concretizzare l’obbligo rieducativo attraverso un rapida opera di reinserimento sociale del condannato. A questo approdo si è giunti recependo nella nostra legislazione il *probation system* dei paesi anglosassoni, seppure apportandone significative varianti – specialità tutta italiana –<sup>15</sup>.

I sistemi progettati nei vari ordinamenti continentali per mettere alla prova una persona colpevole sono diversi e anche il “premio” per il superamento favorevole della prova può essere articolato con riti e procedure distinte, all’interno o all’esterno del circuito processuale. Più vicino al sistema italiano è quello della Gran Bretagna ove esiste un percorso giurisdizionalizzato che termina favorevolmente con il c.d. “sgravio assoluto”, *Absolut discharg*, il giudice dichiara estinto il reato dopo l’esito favorevole della prova; diversamente dal *Binding over* dove il giudice condanna la colpevolezza ma non applica la pena.

Negli Stati Uniti il sistema è affidato agli organi di polizia del *probation officer*, una sorta di libertà vigilata con prescrizioni dettate dal giudice.

In Francia invece il sistema adottato è quello equivalente al nostro affidamento in prova al servizio sociale con la sospensione della condanna che contemporaneamente ha sentenziato sulla penale responsabilità e fissato la prova, al cui esito favorevole consegue la dichiarazione di estinzione della pena.

Orbene, in Italia già esistono istituti che si ispirano al *probation* anche se hanno seguito uno sviluppo normativo del tutto originale. Il primo è quello della sospensione condizionale della pena previsto all’art. 165 del codice penale. Si tratta di una ipotesi sospensiva dell’esecuzione della pena, comminata entro la misura massima di due anni, che può essere concessa quando il condannato fornisca elementi utili per elaborare un giudizio prognostico che assicuri che egli si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. Trascorsi 5 anni di prova, in cui il soggetto conferma la premessa prognostica, la pena si estingue.

Il secondo sistema è previsto dall’Ordinamento Penitenziario, introdotto con la legge n. 354 del 1975, e prevede all’art. 47 l’affidamento in prova al servizio sociale che costituisce un vero e proprio *probation* penitenziario.

<sup>15</sup> D. Dressler, *Practice and Theory of Probation and Parole*, Columbia University Press, New York 1962. P. Nuvolone, “*Probation*” e istituti analoghi nel diritto penale comparato, «Giustizia Penale», 1953, I, c. 114.

Si tratta di un istituto che interviene dopo la condanna definitiva, quando cioè il giudice nella fase di merito abbia sentenziato la colpevolezza e irrogata la pena detentiva. Il condannato può adire a questo punto il Tribunale di Sorveglianza che può sostituire la pena, entro la misura massima di quattro anni (comma 3-*bis*), se nell'anno precedente ha serbato una condotta immune da censura, con un percorso di prova concordato con l'UEPE<sup>16</sup>.

Soltanto con la legge n. 67 del 28 aprile 2014 è stata introdotta, infine, una forma di *probation* giudiziale, la messa alla prova per gli incolpati adulti, alla cui applicazione si può ricorrere prima della sentenza di condanna<sup>17</sup>.

Il nuovo istituto ricopre un ruolo complesso costituito dalla natura sostanziale di causa estintiva del reato<sup>18</sup> e dalla natura processuale di ulteriore, seppure fortemente problematica, ipotesi di rito alternativo a quello ordinario<sup>19</sup>.

Pur nella sua ampia varietà di previsioni del *probation*, in cui compare un *vero e proprio impegno negoziale* della persona a non commettere ulteriori reati e dare prova di una resipiscenza che derivi dalla consapevolezza del danno sociale inferto e di composizione del conflitto con la vittima, resta aperto il problema di riportare queste diverse misure a sistema, delineandone in maniera chiara la loro diversa finalità, la diversa utilità per il soggetto incolpato e il diverso contenuto di valore che gli organi di controllo saranno chiamati a verificare come obiettivo conseguito, anche se tutte innestate sull'unica base fondante della endiadi *educazione-rieducazione*.

Soltanto per inciso deve essere rilevato che tutte le problematiche legate alla previsione del principio di "non colpevolezza" del I comma dell'art. 27

<sup>16</sup> Un recente intervento della Corte costituzionale ha allineato il termine dei quattro anni previsti per la nuova ipotesi di "affidamento allargato" all'ipotesi di sospensione automatica dell'esecuzione della pena stabilita all'art. 656 c.p.p., comma 5, in Corte Cost. Sent. n. 41 del 6 febbraio 2018, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Si vedrà che il termine dei quattro anni risponde anche all'esigenza di allineare a sistema il termine per la concessione dell'affidamento in prova allargato con la sospensione del procedimento con messa alla prova.

<sup>17</sup> Le prime proposte del *probation* giudiziale risalgono alla metà degli anni '80 dello scorso secolo, sul punto G. Tartaglione, *La sospensione condizionale con "probation"*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1990, p. 323. Comunque, sugli orizzonti operativi in grado di decongestionare la materia, si rinvia a F. Palazzo, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67/2014)*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2014, p. 1694. R. Muzzica, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, «Processo penale e giustizia», 3, 2015. R. Piccirillo, "Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova", in R. Piccirillo e P. Silvestri, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irripetibili*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 2015.

<sup>18</sup> Ci sia consentito citare P. Troncone, *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, Dike giuridica Editore, Roma 2017.

<sup>19</sup> Per tutte le considerazioni di ordine sistematico e sul significato complessivo del nuovo rito è decisivo il rinvio a V. Maffeo, *I profili processuali della sospensione con messa alla prova*, ESI, Napoli 2017.

Cost.<sup>20</sup> in realtà restano in ombra, ponendo seri interrogativi in ordine all'applicazione di un istituto processuale, dai risvolti sostanziali, che regola l'applicazione di una prova (o pena) che non è stata sentenziata sulla base di una pronuncia di responsabilità penale ma da un "concordato processuale"<sup>21</sup>.

Il punto di partenza deve essere certamente e solamente individuato nel contesto normativo del III comma dell'art. 27 della Costituzione, l'unica norma di orientamento di valore gerarchicamente elevata, in grado di fornire una risposta coerente sul tema della penalità quale strategia di politica criminale e come scopo della sanzione penale<sup>22</sup>. Questa disposizione deve essere, tuttavia, sottoposta al vaglio di una rivisitazione sostanziale in ragione di una interpretazione evolutiva che ne lasci superato il dato formale, anche se il dato formale è già stato superato dalla legge ordinaria che ha connotato in maniera diversa il concetto di pena così come consolidato nella prassi<sup>23</sup>. La disposizione costituzionale prescrive, sul punto: "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*", rinviando in questo modo in maniera recettizia alla catalogazione del tipo e del nome della pena che il codice penale stabilisce con l'art. 17 c.p.<sup>24</sup>. Pertanto, mentre la norma costituzionale vincola la finalità della pena tendenzialmente alla rieducazione, la definizione di pena è lasciata alla libera prescrizione della legge ordinaria, in questo caso al codice penale che nel caso italiano preesisteva da ben diciotto anni alla Costituzione repubblicana.

<sup>20</sup> G. Ubertis, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione*, «Archivio Penale», 2015, p. 1.

<sup>21</sup> C. Cesari, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati adulti*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2014, p. 514.

<sup>22</sup> G. Fiandaca, *Commento all'art. 27, comma 3° Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Zanichelli, Bologna 1991, p. 222.

<sup>23</sup> Sul punto si richiama il ricco compendio dei lavori svolti dai cc.dd. Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Indetti dal Ministero della Giustizia con d.m. 8 maggio 2015, dove con il *Documento finale 18 aprile 2016*, p. 11-12 si sottolineava che: "*Un sistema con tali caratteristiche tende a scaricare sull'ultimo suo tratto, quello della esecuzione delle pene, le inefficienze e le incongruenze sia di una legislazione ipertrofica in materia penale, sia di un armamentario sanzionatorio incentrato sulla pena detentiva, sia di un processo di cognizione i cui tempi di svolgimento inducono ad un eccessivo ricorso alla custodia cautelare*".

<sup>24</sup> Sulla questione della tipologia sanzionatoria è interessante rilevare quanto osservava Aldo Moro, *Atti della Costituente, Ass.*, vol. I, 10 dicembre 1946, p. 908, ora in A. Moro, *Scritti e discorsi cit.*, p. 472: "*Dichiaro che voterò a favore del secondo emendamento degli onorevoli Leone e Bettiol. Mi rendo conto delle ragioni che sono state esposte dal Presidente della Sottocommissione e sono certo che nelle intenzioni dei proponenti non vi è il desiderio di risolvere con la formulazione presentata l'annoso problema degli orientamenti penalistici della scienza e della legislazione italiana. Sono certo che, in questa sede costituzionale, si vuole anche con la formulazione proposta lasciare libera la strada, perché domani sia il legislatore, sotto la pressione della coscienza sociale, a decidere in merito agli orientamenti in materia di pene*".

Spetta dunque al legislatore dare contenuto formale alla categoria delle pene e, infatti, negli ultimi anni il catalogo sanzionatorio si è arricchito di una tale quantità di nuove sanzioni penali da aver prevaricato il modesto catalogo del codice Rocco. Addirittura coinvolgendo misure, che pene non sono, ma che sul piano della espiazione della condanna vengono ritenute adeguatamente surrogatorie delle pene irrogate. Il tema è quello delle misure alternative alla detenzione intramuraria (carcere e anche domicilio) che negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione non ha esitato a definire misure penali, caratterizzate dai medesimi connotati di afflittività<sup>25</sup>.

Peraltro, sotto questo profilo soccorre a corroborare la validità del principio la giurisprudenza ormai consolidata della Corte EDU in materia di sanzioni penali<sup>26</sup>. La Corte europea ritiene che la pena viene qualificata come tale non per il *nomen juris* che il legislatore le assegna, ma per il fatto di essere connotata da quel carattere di singolare afflittività che impone di identificare la fonte stessa come legge penale<sup>27</sup>.

La fondatezza normativa di questa complessa premessa di metodo consente di sviluppare ulteriori considerazioni di carattere teorico che vanno nel senso di riconoscere carattere rieducativo a “pene” che non vengono irrogate a seguito di un procedimento di accertamento della responsabilità penale ma anche per fatti che ancora non sono stati giudicati e che possono **essere sussumti sotto l’astratta previsione** di una norma incriminatrice e che depongono nel senso della **colpevolezza del soggetto** che ne è stato autore.

Alla base del sistema del *probation* c’è sicuramente l’esigenza di salvaguardare l’incolpato dall’esperienza del carcere che potrebbe, anche se per un periodo molto breve, generare sollecitazioni criminogene piuttosto che spegnere le pulsioni a delinquere. Per cui, lo scopo centrale consiste nel non estraniare la persona dalla comunità di appartenenza attraverso misure che rispondano alla logica del mantenimento in società dell’incolpato, affermazione di principio già chiara nel pensiero di von Liszt, il quale individuava proprio nella categoria dei “*delinquenti occasionali*” coloro che andavano

<sup>25</sup> Con giurisprudenza ormai consolidata, afferma la Suprema Corte Sez. I, Sent. n. 210389 del 5 febbraio 1998, in [www.cassazione.it](http://www.cassazione.it), che: “*Le misure alternative alla detenzione [...] hanno la natura di vere e proprie sanzioni penali*”.

<sup>26</sup> A. Bernardi, *L’evoluzione in Europa delle alternative alla pena detentiva tra comparazione e impulsi sovranazionali*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2016.

<sup>27</sup> Corte Eur.Dir.Uomo, 8 giugno 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, in *Publications de la Cour Européenne des Droits de l’Homme*, 1977, Série A, 36: § 82: «[...] It is first necessary to know whether the provision(s) defining the offence charged belong, according to the legal system of the respondent State, to criminal law, disciplinary law or both concurrently»; § 82: «[...] The very nature of the offence is a factor of greater import»; § 82: «[...] The degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring. In a society subscribing to the rule of law, there belong to the “criminal” sphere deprivations of liberty liable to be imposed as a punishment, except those which by their nature, duration or manner of execution cannot be appreciably detrimental».

puniti per essere educati<sup>28</sup>. Da qui la differenza tra *pena-difesa* e *pena-ammonimento* che distingue la vera essenza di due diverse categorie di soggetti delinquenti, identificabili gli uni come irrecuperabili e, appunto, gli altri come occasionali o primari.

Del resto l'indirizzo evolutivo del significato della pena, che conferma come anche la messa alla prova sia un'ipotesi di pena seppure "spuria" rispetto al superato catalogo codicistico, si può cogliere in tre distinte fonti convergenti.

La **prima** è quella del progetto di un nuovo codice penale elaborato dalla Commissione Pisapia dove con gli articoli 44 e 48 si stabiliva una nuova ipotesi di estinzione del reato e della punibilità attraverso l'istituto della prova che avrebbe sostituito la corrispondente pena detentiva. Una perfetta fungibilità che, nel confermarne il carattere comunque afflittivo per via delle prescrizioni limitative, assorbiva *in toto* la durata della pena detentiva rimasta sospesa<sup>29</sup>.

La **seconda** è di natura prescrittivo-legislativa nell'indicazione espressa di ricorrere ai criteri dell'art. 133 c.p., come previsto dal comma 3 dell'art. 464-*quater* c.p.p.: "*La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati*"<sup>30</sup>. L'inciso normativo sulla idoneità di un "programma di trattamento" mette in evidenza un deciso e non vacuo obiettivo riabilitativo che l'istituto si pone.

La **terza**, anch'essa di natura normativa, e che è sfuggita a non pochi commentatori, è contenuta nell'art. 657-*bis* c.p.p. (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*): "*In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un*

<sup>28</sup> F. von Liszt, *La teoria dello scopo nel diritto penale* (1905), Giuffrè, Milano 1962, p. 59. L. Monaco, *Prospettive all'idea dello scopo nella teoria della pena*, Jovene, Napoli 1984. R. Turrini Vita, *Community Sanctions in Europa: esperienze a confronto*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2008, p. 7.

<sup>29</sup> La bozza di riforma della parte generale del codice penale elaborata dalla Commissione ministeriale presieduta da Giuliano Pisapia nel 2007 è facilmente reperibile in [www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it).

<sup>30</sup> E. Dolcini, *Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1974, p. 338. Id., *La commisurazione della pena*, Cedam, Padova 1979. P. Nuvolone, *Il ruolo del giudice nell'applicazione della pena*, in *Trent'anni di diritto e procedura penale*, Studi, II, 1969, p. 1561. G. Bettiol, *Pena retributiva e poteri discrezionali del giudice*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1941. F. Bricola, *Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della sanzione criminale (natura e profili costituzionali)*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, Giuffrè, Milano 1997, pp. 466 e ss. R. Saturnino, *Discrezionalità (dir. penale)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma 1989.

*giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda”.*

Questa previsione in realtà sembra porsi in aperta antitesi con le presunte esigenze deflattive *tout court*, poiché detta un percorso di prova che non può assumere connotati meramente formali ma deve essere costituito da un programma di vero e proprio recupero sociale con finalità di reinserimento, il cui profilo di particolare evidenza deve essere il giudizio di afflittività del contenuto della prova. Solo a queste condizioni può scattare quella presunzione legale sancita dall’art. 657-*bis* c.p.p. che consente il ricorso al giudizio di “fungibilità della pena” per la durata del periodo di prova, seppure in misura ridotta a quella del singolo giorno di pena detentiva o di pena pecuniaria. Rapporto di proporzione reso comprensibile dal fatto che un giorno di pena è segnato da un preciso disvalore che nasce dal titolo esecutivo e che afferma in maniera incontrovertibile la responsabilità penale del condannato<sup>31</sup>.

Molto interessante invece, e ne conferma la natura delineata, è la questione dell’impossibilità di ottenere la riduzione per la liberazione anticipata – pari a 75 giorni per ogni singolo semestre di pena effettivamente scontata –, considerato che si tratta di un vero e proprio beneficio penitenziario, tipico della fase della esecuzione di una pena detentiva intramuraria che è stata sostituita con istituti diversi ma che comunque risalgono alla natura giuridica di una pena eseguita dopo l’affermazione della penale responsabilità.

### **10.3 Un precedente non decisivo: la messa alla prova nel processo minorile**

La legislazione italiana prevede una prima esperienza di *probation* giudiziale (o processuale) con la messa alla prova per i minorenni con l’art. 28 del codice di rito dei minori introdotta con la legge n. 448 del 1988<sup>32</sup>.

Si tratta di una risposta importante fornita da un sistema penale costituzionalmente orientato e in particolare informato alle norme prescrittive degli

<sup>31</sup> Sul tema F. Viganò, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013, p. 1301. Va a tale proposito detto che la prestazione del lavoro di pubblica utilità non retribuito, nel caso di fallimento della prova, potrebbe sollevare perplessità per l’indebito di natura civilistica costituito dalla mancata corresponsione del relativo compenso. Secondo noi, invece, il meccanismo della fungibilità e comunque il riconoscimento in termini di pena della prestazione eseguita dovrebbe ampiamente giustificare l’attività di lavoro prestata che mai potrebbe assumere la natura di un indebito.

<sup>32</sup> C. Losana, *Commento al codice di procedura penale - Art. 28 - coordinato da M. Chia-vario*, in *Leggi collegate - Il processo minorile*, Utet, Torino 1994, p. 292. S. Palomba, *Sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano 1991, p. 414. L. Pepino, *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Digesto discipline penali*, XIII, Utet, Torino 1997, p. 481. M. Colamussi, *La messa alla prova*, Cedam, Padova 2010.

artt. 30 e 31 della Carta costituzionale, in cui a prevalere, nell'opera di bilanciamento dei valori in gioco, è l'intento che la persona minorenni sia posta nelle condizioni più favorevoli per una crescita ordinata ed equilibrata della sua personalità, fino a giungere al grado di maturità psico-fisica che le consenta di autodeterminarsi in maniera corretta, responsabile, dopo aver operato scelte pienamente consapevoli.

Al centro dell'interesse dell'opera legislativa in questo settore è la persona minore dei diciotto anni, non l'ordinamento punitivo, e con essa la necessità di evitare l'evento traumatico di un processo penale, progettando un percorso di penalità in termini pedagogici vissuto secondo un tracciato alternativo ma parallelo a quello giudiziario, destinato poi all'immunità sanzionatoria con la dichiarazione di estinzione del reato<sup>33</sup>. Da qui la previsione che il minore possa essere ammesso alla prova senza alcuna limitazione per categoria e specie di reato, a prescindere anche dalla loro concreta gravità, in quanto l'interesse prevalente della legge è garantire il risultato del suo pieno recupero sociale<sup>34</sup>.

In secondo piano resta, anche se la sollecitazione alla riconciliazione con la vittima può essere parte del percorso educativo, la finalità di tipo riparatorio-conciliativo in cui la volontà della vittima non viene assunta dalla legge a presupposto di ammissibilità della misura per il semplice fatto che non vi è legittimazione attiva alla costituzione di parte civile della persona offesa. Anche questo aspetto partecipa all'opera di pronto recupero educativo del minore, evitando la risoluzione dei conflitti individuali sempre traumatici, indirizzandolo e conducendolo in un percorso di maturazione e di profondo cambiamento, facendo leva sull'osservanza delle regole e sul rispetto degli altri e dei loro diritti nel contesto di una vita comunitaria<sup>35</sup>.

Per quanto concerne la fase processuale in cui si può essere ammessi alla misura, il minore può accedervi soltanto dopo che il PM ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio. La disciplina intende in questo modo sottolineare il fatto che per il minore deve valere la ragionevole fondatezza – anche se non ancora pienamente provata – della proposizione di accusa. Questa è

<sup>33</sup> D. Spirito, *Principi e istituti del diritto penale nel nuovo processo a carico di minorenni*, «Giustizia Penale», 1990. A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna 2008, p. 467.

<sup>34</sup> Il tema della crescita del minore e del controllo emotivo in fase adolescenziale è talmente importante anche per i giuristi penalisti che a partire dal 2 marzo 2005 la Corte Suprema degli Stati Uniti decretava l'abolizione della pena di morte per coloro che prima dei diciotto anni avevano commesso un crimine punito con la pena capitale. Scriveva il giudice di maggioranza Anthony Kennedy: «È opportuno prendere atto dell'enorme peso dell'opinione pubblica internazionale contro la pena di morte per i minorenni un'avversione che si fonda sulla certezza che l'instabilità e gli squilibri emotivi tipici dei giovani possano essere spesso alla base di un crimine», (fonte Corriere della Sera 2.3.2005).

<sup>35</sup> S. Larizza, *Il diritto penale dei minori: evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Padova 2005.

dunque la ragione per cui è possibile intervenire solo nella fase immediatamente precedente al dibattimento, vale a dire innanzi al GUP nell'udienza preliminare chiamato a vagliare il programma che traccia il percorso educativo destinato a quel soggetto. Ed infatti, nonostante qualche indicazione in giurisprudenza di segno opposto<sup>36</sup>, non si ritiene indispensabile che il programma sia subordinato alla prognosi per il minore che si asterrà dalla commissione di futuri reati, proprio in ragione del prevalente interesse a farlo venir fuori rapidamente dal circuito stigmatizzante del processo.

Sebbene il fondamento teorico della messa alla prova sia perfettamente in sintonia con le esigenze pedagogiche di un soggetto in fase di maturazione personale, il tema più importante da affrontare riguarda l'efficacia dissuasiva e educativa della misura. L'unico mezzo per verificarne la concreta efficacia è l'indagine sulla recidiva o la ricaduta nel reato da parte del soggetto che da minore commette un nuovo reato o ne commette di nuovi da maggiorenne.

Le statistiche elaborate sulla base di uno studio attento condotto nel territorio di competenza del Tribunale dei Minori di Napoli non sono confortanti in questo senso. Gli effetti di ricaduta segnalano alti tassi di recidiva rispetto ad altri istituti di deflazione processuale<sup>37</sup>.

Questo dato, tuttavia, deve essere, a nostro parere, adeguatamente ponderato con il contesto strutturale e organizzativo del sistema giustizia, chiamato a garantire con sufficienti contingenti numerici di personale, adeguata elaborazione e assistenza dei programmi educativi di prova. Fino a quando non vi sarà l'individuazione degli ambienti e delle strutture di accoglienza adatte per specificità e sufficiente organico di personale, una volta, addetto agli uffici degli assistenti sociali presso i Tribunali dei Minorenni, difficilmente si otterrà una campionatura scientificamente attendibile nei risultati.

Come del resto è compito arduo stimare il grado di efficacia della messa alla prova nei casi di ricaduta da minorenni rispetto a quelli di ricaduta da maggiorenne. Si tratta di percorsi di maturità diversi, livelli di crescita del tutto dissimili e occasioni di appartenenza a gruppi sociali condizionanti del tutto eterogenei tra il vissuto quotidiano di un minore e quello di un maggiorenne, valga per tutti il percorso scolastico.

Questo vasto quadro di interpretazione della penalità minorile non potrà, peraltro, essere trascurato quando il minore già affidato in passato, questa volta da maggiorenne, chiederà di nuovo di essere ammesso alla prova.

<sup>36</sup> Tra le poche, per vero, Trib. min. Genova, 16 dicembre 1992, M.B. e altri, in *Giur. di mer.*, 1994, p. 509.

<sup>37</sup> Sul punto si veda più avanti in questo lavoro.

#### 10.4 La messa alla prova degli adulti nei suoi tratti di assoluta novità

La legge n. 67 del 28 aprile 2014 ha introdotto nel nostro sistema penale l'istituto della messa alla prova degli adulti<sup>38</sup>, completando in questo modo il recepimento dell'assetto globale del sistema di *probation* dei paesi anglosassoni nei quali vige il doppio regime della c.d. *probation* processuale e *probation* penitenziario<sup>39</sup>.

A questa profonda innovazione di sistema si è giunti dopo intensa attività di coordinamento a livello europeo che ha trovato il proprio epicentro nei lavori congressuali di Tallin in Estonia nel 2004-2005<sup>40</sup> e che ha costituito la sintesi di una ricognizione di tutti i sistemi adottati negli Stati membri per elaborare una piattaforma normativa comune<sup>41</sup>.

La legge n. 67 del 2014 si muove, infatti, esattamente nel solco della proposta ampia e sistematica sollecitata dalla Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri europei agli Stati membri sulle “*Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*” e raccoglie la sfida di un nuovo progetto di penalità non più fondato sulla condanna e il carcere per quei fatti di reato destinati a suscitare un modesto allarme sociale.

L'adozione del sistema di *probation*, come già si è detto, trova un suo importante antecedente in Italia con l'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (*probation penitenziario*) che ha confermato l'esecuzione della pena (poiché l'affidamento in prova al servizio sociale non è un beneficio penitenziario ma un diverso modo di eseguire la pena<sup>42</sup>) e ha garantito tassi di recidiva

<sup>38</sup> R. De Vito, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, «Questione giustizia», 6, 2013, p. 9. V. Bove, *Messa alla prova degli adulti: una prima lettura della l. 67/2014*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2014. C. Cesari, *La sospensione del procedimento con messa alla prova cit.*, p. 510. G. Tabasco, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, «Archivio penale», 2015.

<sup>39</sup> A partire dal secondo Governo Prodi si avverte l'esigenza di razionalizzare il processo penale che inizia a presentare dimensioni numeriche inadeguate per la tutela dei diritti fondamentali della persona e ad allarmare le Istituzioni europee. La prima proposta organica è contenuta nel d.d.l. Mastella n. 2664 del 2007, ma limitata ai reati che non superassero i due anni di pena edittale, per proseguire con il d.d.l. n. 3291 del 2010 proposto dal Governo Berlusconi, con il d.d.l. n. 5019 del 2012 del Governo Monti e dal Governo Letta con il d.d.l. 5019-bis del 2013.

<sup>40</sup> R. Turrini Vita, *I lavori di Tallin della conferenza permanente europea della Probation*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2004, p. 237.

<sup>41</sup> R. Turrini Vita, *Brevi note sul sistema delle sanzioni non detentive in alcuni paesi europei*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1999, p. 277.

<sup>42</sup> Sulla natura giuridica dell'affidamento in prova, ma in realtà di tutte le misure alternative alla detenzione intra-muraria ed extra-muraria, si deve registrare la radicale evoluzione della giurisprudenza che ha riqualificato le misure – un tempo amministrative – come vere e proprie pene. Un pronunciamento chiaro e definitivo in questo senso è quello contenuto dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 1 aprile 2014 sulla richiesta di Silvio Berlusconi: “*Innanzitutto va ricordato che, “le misure alternative alla detenzione [...] hanno natura di vere e proprie sanzioni penali”* (cfr. Cass. Sez. I, 5.2.1998 n. 210389),

particolarmente bassi, riuscendo a calibrare e integrare nel sistema penale il principio di individualizzazione della pena e di reinserimento sociale del condannato<sup>43</sup>.

La messa alla prova degli adulti raccoglie invece il sistema del *probation giudiziale* che in quanto a contenuti e meccanismi applicativi è cosa del tutto diversa dalla messa alla prova dei minori, anche se in maniera – a nostro avviso – fuorviante, la Relazione in Parlamento alla legge riferisce che: “*Il capo XI è dedicato all’introduzione nel codice penale di un istituto che ha dato un esito estremamente positivo nel processo minorile: la sospensione del processo con messa alla prova*”. L’accostamento tra i due istituti vale soltanto per qualche profilo di sovrapposibilità e per il fatto che si tratta di ipotesi entrambe riconducibili al *probation giudiziale*, con efficacia estintiva del reato contestato all’esito di una prova, ma in quanto ai numerosi altri profili vi è evidente dissonanza tra i due istituti<sup>44</sup>.

Peraltro, come dopo si vedrà circa gli esiti della ricerca sull’efficacia deterrente dalla messa alla prova dei minori, è ancora più importante comprendere quali siano le sostanziali differenze e in quali modi evitare che si giunga a esiti insoddisfacenti nella fase di concreta adozione.

A) La nuova legge limita la sua portata applicativa a fattispecie di reato che in astratto sono punite con la sola pena edittale pecuniaria o con pena detentiva edittale **non superiore ai quattro anni**, mentre per i minori senza alcun limite di pena o esclusione di ipotesi di reato. L’ordinamento rinuncia completamente alla sua pretesa punitiva per il prevalere di esigenze di crescita e maturazione della personalità del minore imputato.

B) Il diritto a richiedere di essere ammessi a sostenere la prova può essere esercitato fin dalle indagini preliminari, quindi quando il soggetto abbia assunto sia la qualifica di indagato sia quella di imputato. Per i minorenni, invece, soltanto quando assumano la qualifica di imputati a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.

C) Ne consegue che l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna coopererà a elaborare un progetto potendosi anche non trovare in possesso di tutti gli

*ed infatti la Corte Costituzionale con le sentenze n. 343 del 1987 e n. 282 del 1989 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 47 o.p., “nella parte in cui – in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova – non consente al Tribunale di Sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova”.*

<sup>43</sup> Riveste particolare interesse lo studio di radice sociologica condotto sull’endiadi carcere-pena attraverso la valutazione di efficacia degli istituti giuridici punitivi e quelli rieducativi, in L. Manconi, G. Torrente, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma 2015, p. 183.

<sup>44</sup> N. Triggiani, “Dal probation minorile alla messa alla prova degli adulti”, in N. Triggiani (a cura di), *Deflazione giudiziaria*, Giappichelli, Torino 2014, p. 13.

atti di indagine da cui desumere il livello di individualizzazione dell'impegno di prova. Questo aspetto è, peraltro, filtrato dall'attività demandata al giudice di adeguare il progetto alla gravità e alle modalità di commissione del fatto per cui è processo. Nel processo minorile gli assistenti sociali nominati dal GIP sono in grado di conoscere tutti gli atti delle indagini svolte essendo stata superata la fase preliminare.

D) La prova deve consistere nella prestazione di lavori di pubblica utilità ossia una prestazione di lavoro devoluta alla collettività individuata sulla base di un protocollo di intesa stipulato con le pubbliche amministrazioni. In realtà non sembra che la legge stabilisca il vincolo ai lavori di pubblica utilità, poiché consente anche lo svolgimento di altra "*attività di volontariato di rilievo sociale*" utile a costituire il percorso di prova, come viene stabilito dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 464-*bis* c.p.p.<sup>45</sup>.

E) La legge non fornisce alcuna indicazione circa il contenuto di valore della prova che viene considerato un percorso apparentemente senza valutazione della personalità dell'incolpato, salvo verificare l'eventuale trasgressione che designa il fallimento della prova. Nel procedimento minorile il contenuto di valore educativo è invece altissimo come esigenza primaria del sistema penale dei minori. Viene prescritto, infatti, che il giudice: "*può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova*". E poi ancora l'affidamento del minore ai servizi minorili per le: "*opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno*". La legge dunque si spinge oltre il limite del rispetto delle prescrizioni e invade il campo del trattamento educativo traendo tutto il contenuto di valore dall'esperienza maturata nel solco del trattamento rieducativo sancito all'art. 27 Cost.<sup>46</sup>.

Questa diversa impostazione di contenuto segna forse la più evidente differenza tra i due impianti normativi, anche se – a nostro parere – semmai si dovesse condividere la scelta di considerare la messa alla prova degli adulti

<sup>45</sup> La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul sospetto di costituzionalità relativo alla mancata indicazione del termine massimo di durata dei lavori di pubblica utilità che lascerebbe il Giudice l'unico arbitro per stabilirne modalità e durata complessiva. La questione sollevata è stata respinta con Corte Cost., Sent. n. 54 dell'11 gennaio 2017, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>46</sup> G. Bettiol, *Sulla rieducazione del condannato*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1958, p. 641. Id., *Il mito della rieducazione*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1963, p. 712. P. Nuvoletto, *Il problema della rieducazione del condannato*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*. Atti del II Convegno di diritto penale (Bressanone 1963) a cura della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, Cedam, Padova 1964, p. 347. A. Pagliaro, *Aspetti giuridici della prevenzione*, «L'indice penale», 1976, p. 7. E. Dolcini, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1979, p. 469. M. Pavarini, *La pena "utile", la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», fasc. 1, 1983. Addirittura per l'abolizione della pena milita A. Ross, *Colpa, responsabilità e pena*, Giuffrè, Milano 1972, p. 197.

una forma moderna di pena, la prassi, anche in questo caso, dovrà orientare la prova verso contenuti rieducativi e non limitarsi a registrare il mancato rispetto delle prescrizioni come una semplice inosservanza formale di un impegno al lavoro<sup>47</sup>.

#### *10.4.1 Anche la messa alla prova degli adulti esige la rieducazione*

La semplice impressione che il *probation processuale* fosse il completo recepimento del *probation system* e con esso l'esigenza di prevedere un istituto di penali pre-condanna, di fatto superando il legame formale tra rieducazione del condannato e affermazione della penale responsabilità come dettato dall'art. 27 Cost., trova conferma nella lettera a) del comma 4 dell'art. 464-bis c.p.p.: "*Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile*".

Il punto di novità che finisce per avvicinare la messa alla prova degli adulti all'affidamento in prova nel quadro della finalità rieducativa è proprio il tassativo richiamo alla finalità di reinserimento sociale dell'incolpato, per cui la prova non si esaurisce nell'obbedire a un programma teso ad evitare il reiterare del reato, ma va ben oltre il dato formale, coltivando il proposito rieducativo della persona<sup>48</sup>. Manca, tuttavia, la verifica dell'esito del programma rieducativo – diversamente da quanto accade per i minori – di cui il legislatore sembra disinteressarsi del tutto, centrando l'intervento punitivo soltanto sul rispetto delle prescrizioni.

Anche il richiamo al programma di trattamento da sviluppare con l'UEPE, sempre come detta la stessa norma, richiama un percorso di crescita controllata dalle prescrizioni a monte e una verifica dell'efficacia del trattamento, che non può esaurirsi nella semplice e formalistica predisposizione di un formulario standardizzato e non individualizzato, così come esige il sistema di prevenzione speciale.

L'attenta indagine condotta sul dato testuale dell'articolato normativo

<sup>47</sup> Appare vincolante in questa prospettiva la disciplina stabilita al comma 5 dell'art. 464-bis c.p.p.: "*Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato*".

<sup>48</sup> E. Dolcini, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1979, p. 469.

conduce all'approdo di uno scenario operativo e contenutistico completamente diverso da quanto superficialmente era stato annunciato. Questo non vuol dire il travisamento dei propositi legislativi ma semplicemente il potenziale adattamento che la legge, la sua applicazione e la sua finalizzazione, potrà ricevere dalla prassi che, una volta consolidata, proporrà un variegato quadro di soluzioni punitive che definiranno ancora meglio il sistema di prova, *pre* e *post* condanna, nel nostro ordinamento punitivo, fino a quando non sarà adottato un nuovo codice penale<sup>49</sup>. Resta, infatti, il dubbio che l'eterogeneo catalogo delle sanzioni penali che si è determinato con il tempo, privo di una precisa e ragionata coerenza, possa depotenziare l'effetto dissuasivo che la pena è chiamata a svolgere nei confronti dei consociati.

Su questo tema ancora una volta si richiama l'interrogativo, e lo si vedrà nel corso del tempo, sulla effettiva convenienza di strategia legislativa della messa alla prova rispetto alla sospensione condizionale della pena.

In questo modo si sventa anche un altro rischio che continua a gravare su questi istituti che vengono erroneamente definiti "benefici" e che conduce a inquadrarli nel novero di istituti meramente deflattivi, il rischio della stabilizzazione di un meccanismo sommario e burocratico che imponga la sola elaborazione formale di un programma di prova ma che in definitiva non garantisce né qualità dell'azione rieducativa né individualizzazione della misura correttivo-dissuasiva<sup>50</sup>.

Occorre porsi un altro interrogativo del tutto sfuggito al legislatore ma che la prassi giudiziaria sta annoverando tra le questioni applicative ancora irrisolte. Il nuovo tema che si pone all'attenzione della causa di estinzione del reato è quello della possibile applicazione della messa alla prova alle persone giuridiche.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede la responsabilità soltanto amministrativa di una persona giuridica in dipendenza dell'imputazione per la commissione di un reato di cui è chiamato a rispondere il rappresentante legale di un

<sup>49</sup> L'assenza di coerenza del nuovo istituto e la necessità che la prassi possa risolvere degli aspetti non adeguatamente regolati dalla nuova legge è rilevata da A. Nappi, *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Un rito affidato all'impegno degli interpreti*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 13.11.2015, p. 1.

<sup>50</sup> Aa.Vv., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco, E. Venafro, Giappichelli, Torino 2002. A. Gargani, *Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità dell'esecuzione penale*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, vol. II, Giappichelli, Torino 2011. G. Giostra, *Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l'emergenza*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013. A. Pugiotto, *L'urlo di Munch della magistratura di sorveglianza. Statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario* (nota a Corte Cost., sent. n. 279/2013), in [www.penale-contemporaneo.it](http://www.penale-contemporaneo.it), 9 marzo 2014. Aa.Vv., *Sovraffollamento carcerario, e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, a cura di F. Caprioli, L. Scomparin, Giappichelli, Torino 2015. E. Dolcini, *A proposito di "leggi svuota carceri"*, in [www.penale-contemporaneo.it](http://www.penale-contemporaneo.it), 13 marzo 2018.

Ente. Ebbene, ci si pone il problema se sia possibile sottoporre a prova una persona giuridica così come possa essere sottoposta a prova la persona fisica che la rappresenta, nell'ambito di uno stesso processo penale che, peraltro, vede allo stesso modo chiamati a rispondere la persona fisica di un reato e la persona giuridica di un illecito amministrativo.

Allo stato non si è consolidato un univoco orientamento giurisprudenziale, anche se i primi segnali sono nel senso di respingere una tale ipotesi, sul presupposto della rigida efficacia del principio di legalità che non può sconfinare in ipotesi di responsabilità diversa da quella penale<sup>51</sup>.

### **10.5 Le iniziative legislative di “efficientismo deflattivo” come moderno strumento di politica criminale**

L'itinerario che il legislatore ha intrapreso negli ultimi anni è segnato da un progetto legislativo (si spera consapevole e ponderato) in controtendenza con il passato. L'impossibilità di rifondare il sistema con un “diritto penale minimo”, riducendo l'area dell'illecito penale soltanto a interessi oggettivamente rilevanti per la collettività, ha spinto il legislatore ad “alleggerire” il quadro di penalità con strumenti deflattivi sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.

Su questa strada intrapresa ha certamente inciso il complesso delle decisioni normative e giurisprudenziali provenienti dalle istituzioni europee, allarmate dal ritardo cronico del sistema processuale italiano e dalle condizioni carcerarie vissute in maniera intollerabile<sup>52</sup>.

In questo modo si apre una nuova epoca per il sistema penale, quella dell'efficientismo destinato a tenere insieme due distinte ma complementari esigenze: ridurre il carico carcerario e processuale; impedire una caduta della penalità dando vigore a iniziative rieducative<sup>53</sup>.

La messa alla prova, istituto ibrido tra il sostanziale e il processuale, risponde esattamente a questa nuova logica tentando di conciliare l'opera di rieducazione, affidando le iniziative trattamentali alla collaudata attività dell'UEPE, e allo stesso tempo evitare di fondare il percorso rieducativo su

<sup>51</sup> La prima decisione sul tema è del Tribunale di Milano, Ordinanza del 27 marzo 2017, commentata da M. Miglio, *La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica alle persone giuridiche*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2017.

<sup>52</sup> O. Di Giovine, *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5 novembre 2012.

<sup>53</sup> S. Aleo, E. Lanza, *L'ampliamento degli spazi di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, dal codice Rocco ai giorni nostri, come sintomo della trasformazione della finzione penale*, «L'indice penale», 2017, p. 853.

un “generico impegno da rispettare” che rischierebbe di far fallire tutta l’impostazione teorica dei propositi punitivi che ne sono sottesi<sup>54</sup>.

In altri termini, il vero progetto rieducativo che combatta una brutale opera deflattiva è quello teso a trasformare la messa alla prova in un incisivo strumento di recupero sociale<sup>55</sup>.

In questo senso l’esperienza della messa alla prova dei minori che viene fuori anche dalla verifica dei risultati raggiunti sul territorio di competenza del Tribunale per i minori di Napoli apre uno squarcio sulla reale efficacia o utilità educativa (e dunque rieducativa) dell’istituto. I dati della recente ricerca di cui sopra si è detto, condotta sulla redazione dei programmi educativi e gli esiti della prova, mettono in luce una serie di criticità che tendono a stabilizzarsi: “*c’è una questione che inerisce il peso che alcune sedi giurisdizionali patiscono rispetto ad altre e per le quali una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro, una più stretta sinergia fra i magistrati, il servizio sociale e gli operatori del non profit si rende necessaria se non imprescindibile per la valutazione dei risultati a medio e lungo termine*”<sup>56</sup>.

Emerge in tutta evidenza l’estrema eterogeneità dell’applicazione della messa alla prova dei minori nei vari distretti giudiziari di competenza minorile nonché una gravissima carenza strutturale che segna il punto più basso raggiunto negli ultimi anni dal sistema di *welfare* penale che non sembra invertire il segno negativo.

Significativo è il fatto che alcune Procure della Repubblica dei minori limitano l’accesso alla misura per alcuni reati e la escludono per quelli più gravi, riducendo in questo modo l’area di applicazione della legge. E non è senza ragione che ciò avvenga in un periodo, come l’attuale, in cui appare montante il fenomeno della delinquenza minorile di gruppo (le cc.dd. *baby-gang*), allorché istituti giuridici sospensivi del giudizio e della punizione possono apparire connotati da un inopportuno perdonismo e, dunque, essi stessi criminogeni.

L’aspetto più penalizzante riscontrato nella fase di adozione da parte del GIP della messa alla prova per i minori resta però l’assenza di linee guida sul territorio nazionale che possano garantire una redazione omogenea dei programmi educativi e un criterio uniforme di valutazione dei risultati for-

<sup>54</sup> Afferma a questo proposito, e in maniera del tutto condivisibile, A. Nappi, *La sospensione del procedimento con messa alla prova cit.*, p. 4: “[...] l’art. 464-quater co. 3 c.p.p. assume un orizzonte temporale certamente più ampio della durata del trattamento, che altrimenti si ridurrebbe a uno strumento di mera sorveglianza anziché di recupero dell’imputato”.

<sup>55</sup> A. Salvadori, R. Arata, *La scommessa “culturale” della sospensione con messa alla prova alla verifica delle aule di Tribunale*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 4, 2015.

<sup>56</sup> G. Di Gennaro, M. Di Pascale, *La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato: l’esperienza del distretto di Napoli tra esiti, evoluzioni e involuzioni*, «Diritto e Giustizia Minorile», Anno III, 1, 2015, p. 58.

mativi del minore sottoposto a prova. Forse il ricorso a un protocollo comune, con possibili varianti individualizzanti, potrebbe tornare a vantaggio di uniformità e coerenza della prassi, oltre a una lettura funzionale dei risultati che spinga verso opportuni correttivi. Oppure ancora favorire il fenomeno di “migrazione” dei sottoposti a prova, con programmi di scambio dei vari territori e una crescita individualizzata e controllata in contesti di appartenenza diversi che possa tornare utile all’opera di decontaminazione culturale in un adolescente in formazione.

In realtà la riferita ricerca sulla messa alla prova dei minori, benché si tratti di un minimo campione ma significativo per il contesto socio ambientale in cui è rilevato, mette in luce degli aspetti problematici dell’istituto, mai sollevati in sede di elaborazione della nuova legge per gli adulti, ma che rappresentano un campanello d’allarme per la stessa messa alla prova degli adulti. Non si tratta soltanto di sottolineare la gravissima carenza di organico che affligge gli UEPE in Italia ma soprattutto la mancata adozione di un sistema di penalità che alla base abbia un chiaro proposito rieducativo e non sia il prodotto avvelenato di una esigenza deflattiva del processo e del carcere ma una sincera occasione di riabilitazione sociale dei delinquenti primari adulti<sup>57</sup>. E non servirà a risolvere la carenza degli organici il recente accorpamento degli Uffici dei minorenni e degli adulti, dal momento che si sommano entità già scarsamente dotate di personale.

Il *deficit* di efficacia della sanzione penale che ne ha messo in crisi definitivamente il carattere dissuasivo e intimidativo è certamente da attribuire anche all’attuale stato letargico del processo penale italiano. La strozzatura operativa si presenta oggi con un’irrisolta e irragionevole durata del processo di accertamento della responsabilità penale che non solo non favorisce la tempestività della pronuncia di condanna ma non garantisce neppure la rapida applicazione della pena afflittiva, con il rischio di ampliare l’area delle iniziative elusive della penalità.

Anche la scarsa dotazione dei mezzi contribuisce alla disfunzionalità del processo penale, per cui tutto il versante operativo dell’accertamento della responsabilità e della esecuzione della pena viene ad essere carente di quei mezzi necessari per conferire cadenze temporali certe e tempestive al sistema della penalità.

<sup>57</sup> F. Caprioli, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto*, «Cassazione penale», 2012, p. 11. R. Bartoli, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, «Diritto penale e processo», 2014, p. 659. R. Bartoli, *Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova*, «Cassazione penale», 2015. R. Bartoli, *La novità della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 dicembre 2015.

Altro aspetto che la prassi è chiamata a chiarire riguarda le condizioni in cui si svolgono i lavori di pubblica utilità, designati come misura elettiva, ma non esclusiva, della messa alla prova. In una valutazione complessiva dei propositi di rieducazione e reinserimento non potranno essere trascurati i modi e i tempi di affidamento al lavoro in un Ente o associazione convenzionata, anche per comprendere quali tra i possibili compiti da affidare sia quello più adeguato ai risultati promessi.

Va ricordato che i lavori di pubblica utilità non sono una novità nel nostro sistema punitivo, essi erano già oggetto dei commi e 5 e 5-*bis* dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 – introdotti con la legge n. 49 del 21 febbraio 2006 – e recentemente travolti dalla sentenza abrogativa della Corte costituzionale n. 32 del 2014 in materia di sostanze stupefacenti<sup>58</sup>.

L'esperienza normativa si presentava molto importante poiché introduceva nel sistema punitivo del settore degli stupefacenti una rudimentale ipotesi di messa alla prova per gli adulti dove, però, alla prova superata dopo l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità conseguiva l'estinzione della pena e non del reato. Un istituto, dunque, che per la prima volta prospettava nel sistema sanzionatorio italiano la possibilità di giungere da parte del giudice del merito all'applicazione della pena comminata, senza la necessità di passare al vaglio del giudice di sorveglianza, e di imporre l'espiazione di una "pena sociale" per il carattere pubblico e gratuito della prestazione di lavoro a favore della collettività.

Anche questa volta veniva chiamato in causa l'UEPE ma in senso proprio, poiché si trattava di mettere subito in esecuzione la sentenza di condanna secondo uno schema misto tra *probation* giudiziale e penitenziaria, anzi con i presupposti della prima e la consolidata esperienza della seconda.

Nel solco di questo nuovo corso di stampo deflattivo va presa in considerazione una incisiva riforma introdotta con la Legge n. 103 del 23 giugno 2017 destinata a introdurre "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", al cui interno è contenuto un ampio programma di revisione del diritto penale, del diritto processuale nonché dell'ordinamento penitenziario, programma destinato ad essere adottato con uno o più decreti legislativi<sup>59</sup>. Un parte della legge è entrata immediatamente in vigore.

Ebbene, si tratta di una prima grande riforma destinata a introdurre ipotesi dove al centro dell'interesse ci sia la vittima e non la pena (o il carcere), con la previsione di condotte riparatorie, destinate alla composizione del rapporto tra autore e vittima del reato; con l'estinzione del processo; di una nuova prospettiva punitiva; e una rimodulazione dei tempi e della decorrenza

<sup>58</sup> Corte Cost., Sent. n. 32 del 12 febbraio 2014, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Ci sia consentito citare P. Troncone, *Il lavoro di pubblica utilità. Effettività e integrazione sociale della pena*, «Rivista penale», 2008, p. 791.

<sup>59</sup> Pubblicato in G.U. n. 154 del 4 luglio 2017.

della prescrizione.

Successivamente il Governo ha provveduto ad adempiere al mandato legislativo sulla materia sostanziale e su quella processuale ma solo parzialmente sul versante dell'ordinamento penitenziario.

Sul fronte processuale segue il D.Lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018 “*Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 82, 83, 84, lettere f), g), h), i), l) e m) della legge n. 103 del 23 giugno 2017*”. In questo caso la legge ha introdotto meccanismi tesi a ridurre i casi di impugnabilità delle sentenze con l'intento di alleggerire la quantità di lavoro del grado di appello e del giudizio di cassazione.

Infine, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018 recante “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge n. 103 del 23 giugno 2017*”, il cui principale scopo è quello di conferire centralità al corpo normativo del codice penale, dettando criteri di razionalizzazione in materia legislativa per la previsione di future e nuove ipotesi di reato<sup>60</sup>.

Il tratto che connota tutto questo nuovo versante legislativo è una forma di penalità che si sviluppa intorno a un principio di razionalizzazione degli strumenti punitivi orientati a uno spirito deflattivo, preso atto anche che la pena carceraria ha del tutto perduto il suo ruolo di centralità afflittiva.

Il nuovo spirito punitivo segue forme diverse, di tipo dissuasivo e antirecidivante, che vanno da quelle negoziate di composizione del conflitto penale<sup>61</sup> a quelle dove l'afflittività della sanzione viene recuperata attraverso un modello prescrittivo che mette insieme sorveglianza e promozione (svolte dall'UEPE).

La pena in libertà coniugata, per i reati di gravità minore e per i reati economici, con la pena patrimoniale (si legga confisca) può essere certamente più efficace di una breve permanenza in carcere, presentandosi anche molto utile per la categoria dei “colletti bianchi”.

Resta solo un rammarico, quello di non aver riconosciuto la giusta dimensione di efficacia – non solo deflattiva – ai riti speciali introdotti con l'attuale codice di procedura penale di età repubblicana. Ampliandone lo spazio applicativo e respingendo l'idea di un perdonismo generalizzato, avrebbero potuto garantire il pieno rispetto della sequenza “affermazione della responsabilità penale-esecuzione della pena”<sup>62</sup>, senza la necessità di dover ricorrere

<sup>60</sup> Pubblicato in G.U. n. 68 del 22 marzo 2018.

<sup>61</sup> G. Bellantoni, *La riparazione alle vittime del reato tra istanze “risarcitorie” e politica “assistenziale”*, «L'indice penale», 3, 1985.

<sup>62</sup> Fenomeno ormai indicizzato nella giustizia penale, al punto tale che ormai rappresenta un dato patologico costante, si veda A. Di Martino, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Giuffrè, Milano 1998. G. Canzio, *La giurisdizione e la esecuzione della pena*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 26 aprile 2016.

ad espedienti retorici spesi per giustificare la flessibilità della pena e la deflazione eretto a sistema.

### **Bibliografia di riferimento**

- Aleo S. (2016), *Dal carcere. Autoriflessione sulla pena*, Pacini Editore, Pisa.
- Aleo S., Lanza E. (2017), *L'ampliamento degli spazi di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, dal codice Rocco ai giorni nostri, come sintomo della trasformazione della finzione penale*, «L'indice penale», 3.
- Arata R., Salvadori A. (2015), *La scommessa "culturale" della sospensione con messa alla prova alla verifica delle aule di Tribunale*, «Questione giustizia», 10.
- Bartoli L. (2014), *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, «Diritto penale e processo».
- Bartoli L. (2015), *Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova*, «Cassazione penale», 5.
- Bartoli L. (2015), *La novità della sospensione del procedimento con messa alla prova*, testo disponibile al sito <https://www.penalecontemporaneo.it>.
- Bellantoni G. (1985), *La riparazione alle vittime del reato tra istanze risarcitorie e politica assistenziale*, «L'indice penale», 3.
- Bernardi A. (2014), *Il progetto di ricerca "Prison overcrowding and alternatives to detention": contesto e linee programmatiche*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 4.
- Bernardi A. (2016), *L'evoluzione in Europa delle alternative alla pena detentiva tra comparazione e impulsi sovranazionali*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1.
- Bettiol G. (1941), *Pena retributiva e poteri discrezionali del giudice*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2-3.
- Bettiol G. (1958), *Sulla rieducazione del condannato*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2.
- Bettiol G. (1963), *Il mito della rieducazione*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 3.
- Bove V. (2014), *Messa alla prova degli adulti: una prima lettura della l. 67/2014*, testo disponibile al sito: <https://www.penalecontemporaneo.it>
- Bricola F. (1997), *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, «Questione criminale», 2.
- Bricola F. (1997), "Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della sanzione criminale (natura e profili costituzionali)", in Bricola F., *Scritti di diritto penale*, vol. I, Giuffrè, Milano.
- Canzio G. (2016), *La giurisdizione e la esecuzione della pena*, testo disponibile al sito: <https://www.penalecontemporaneo.it>.
- Caprioli F. (2012), *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, «Cassazione penale», 1.

- Caprioli F., Scomparin L. (a cura di) (2015), *Sovraffollamento carcerario, e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, Giappichelli, Torino.
- Cesari C. (2014), *La sospensione del procedimento con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati adulti*, testo disponibile al sito: <http://www.la legislazione penale.eu>
- Ciardello P., a cura di (2004), *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, Unicopli, Milano.
- Colamussi M. (2010), *La messa alla prova*, Cedam, Padova.
- Corte Costituzionale, sentenza 11 gennaio 2017, n. 54, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it>.
- Corte Costituzionale, sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it>.
- Corte Costituzionale, sentenza 24 giugno 1993, n. 349, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it>.
- Corte Costituzionale, sentenza 4 luglio 2006, n. 257, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it>.
- Corte Costituzionale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 41, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it>.
- Corte Costituzionale, sentenza 8 luglio 1993, n. 306, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it>.
- Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 5 febbraio 1998, n. 210389, testo disponibile al sito: <http://www.cassazione.it>
- De Francesco G., Venafro E. (a cura di) (2002), *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, Giappichelli, Torino.
- De Vito R. (2013), *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, «Questione giustizia», 6.
- Di Gennaro G., Di Pascale M. (2015), *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato: l'esperienza del distretto di Napoli tra esiti, evoluzioni e involuzioni*, «Diritto e Giustizia Minorile», 1.
- Di Giovine O. (2012), *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, testo disponibile al sito: <https://www.penalecontemporaneo.it>.
- Di Martino A. (1998), *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Giuffrè, Milano.
- Dolcini E. (1974), *Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2.
- Dolcini E. (1979), *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 3.
- Dolcini E. (1979), *La commisurazione della pena*, Cedam, Padova.
- Dolcini E. (2016), *L'Europa in cammino verso carceri meno affollate e meno lontane da accettabili standard di umanità*, testo disponibile al sito: <https://www.penalecontemporaneo.it>
- Dolcini E. (2018), *A proposito di "leggi svuota carceri"*, testo disponibile al sito: <https://www.penalecontemporaneo.it>.
- Dressler D. (1962), *Practice and Theory of Probation and Parole*, Columbia University Press, New York.

- Fiandaca G. (1991), “Commento all’art. 27, comma 3° Cost.”, in Branca G., Pizzorusso A. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna.
- Fiandaca G. (2017), *Prima lezione di diritto penale*, Editori Laterza, Bari-Roma.
- Forti G., intervista a (2012), *Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria*, testo disponibile al sito: <https://www.penalecontemporaneo.it>.
- Gargani A. (2011), *Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, vol. II, Giappichelli, Torino.
- Giostra G. (2013), *Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l’emergenza*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1.
- Larizza S. (2005), *Il diritto penale dei minori: evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Padova.
- Liszt F. von (1962), *La teoria dello scopo nel diritto penale (1905)*, Giuffrè, Milano.
- Losana C. (1994), “Commento all’art. 28”, in Chiavario M., coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Volume I. Il Processo minorile*, Utet, Torino.
- Maffeo V. (2017), *I profili processuali della sospensione con messa alla prova*, ESI, Napoli.
- Manconi L., Torrente G. (2015), *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma.
- Miglio M. (2017), *La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica alle persone giuridiche*, testo disponibile al sito: <http://www.giurisprudenzapenale.com>.
- Monaco L. (1984), *Prospettive all’idea dello scopo nella teoria della pena*, Jovene, Napoli.
- Moro A.C. (2008), *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna.
- Muzzica R. (2015), *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, «Processo penale e giustizia», 3.
- Nappi A. (2015), *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Un rito affidato all’impegno degli interpreti*, testo disponibile al sito: [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu).
- Nuvolone P. (1953), *Probation e istituti analoghi nel diritto penale comparato*, «La giustizia penale», 1.
- Nuvolone P. (1969), *Trent’anni di diritto e procedura penale. Studi. Volume II*, Cedam, Padova.
- Padovan D., Vianello F. (1999), *Criminalità e paura: la costruzione sociale dell’insicurezza*, «Dei delitti e delle pene», 1-2.
- Pagliari A. (1976), *Aspetti giuridici della prevenzione*, «L’indice penale», 1.
- Palazzo F. (2014), *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della legge n. 67/2014)*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 4.
- Palomba S. (1991), *Sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.
- Pavarini M. (1983), *La pena “utile”, la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1.
- Pepino L. (1997), *Sospensione del processo con messa alla prova*, «Digesto discipline penali», XIII, Utet, Torino.

- Piccirillo R. (2015), “Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova”, in Piccirillo R., Silvestri P., *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, testo disponibile al sito: <http://www.cortedicas-sazione.it>
- Pugiotto A. (2014), *L'urlo di Munch della magistratura di sorveglianza. Statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario (nota a Corte Cost., sent. n. 279/2013)*, testo disponibile al sito <https://www.penalecontemporaneo.it>.
- Pulitanò D. (2015), *La cultura giuridica e la fabbrica delle leggi*, testo disponibile al sito: <https://www.penalecontemporaneo.it>
- Riccio G. (2015), *Garantismo e dintorni. A proposito della crisi della giustizia*, Giapeto Editore, Napoli.
- Ross A. (1972), *Colpa, responsabilità e pena*, Giuffrè, Milano.
- Spirito D. (1990), *Principi e istituti del diritto penale nel nuovo processo a carico di minorenni*, «Giustizia penale», 4.
- Tabasco G. (2015), *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, «Archivio penale», 1.
- Tartaglione G. (1990), La sospensione condizionale con «probation», «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1.
- Triggiani N. (2014), “Dal probation minorile alla messa alla prova degli adulti”, in Triggiani N. (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, Giappichelli, Torino.
- Troncone P. (2008), *Il lavoro di pubblica utilità. Effettività e integrazione sociale della pena*, «Rivista penale», 7-8.
- Troncone P. (2017), *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*, Dike giuridica Editore, Roma.
- Turrini Vita R. (1999), *Brevi note sul sistema delle sanzioni non detentive in alcuni paesi europei*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2-3.
- Turrini Vita R. (2004), *I lavori di Tallin della Conferenza permanente europea della Probation*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 3.
- Turrini Vita R. (2008), *Community Sanctions in Europa: esperienze a confronto*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2.
- Ubertis G. (2015), *Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione*, «Archivio penale», 2.
- Vassalli G. (1982), *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 3-4.
- Viganò F. (2013), *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 3.